



Indirizzo Via Lucomagno 14  
CH 6710 Biasca  
Telefono 091 874 39 00  
Fax 091 874 39 21  
E-mail info@biasca.ch  
Internet www.biasca.ch

Biasca 28 settembre 2018  
Rif RM 17.09.2018/3305  
ACS JR / CI  
C 465 / S 2307

## **MESSAGGIO MUNICIPALE**

**no. 35 - 2018**

**del 17 settembre 2018**

**concernente il Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale**

Gentile Signora Presidente,  
Signore e Signori consiglieri,

vi sottoponiamo per approvazione il nuovo Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale.

### **Premessa**

Lo scorso anno, nel commentare i dati statistici annuali dell'assistenza sociale, il Direttore del Dipartimento della sanità e della socialità affermava:

*“Il sostegno sociale interviene a seguito di una richiesta formulata direttamente da chi lo necessita o si trova in difficoltà e consiste in una prestazione finanziaria ordinaria, che copre un fabbisogno calcolato sulla base della situazione familiare e personale, alla quale possono essere aggiunte prestazioni speciali per far fronte a bisogni particolari o puntuali.*

*Il suo obiettivo non è solo la copertura di un fabbisogno finanziario, ma pure l'inserimento sociale e professionale di ogni beneficiario. Esso comprende l'assistenza sociale, gli assegni AFI/API, e le prestazioni complementari AVS/AI.*

*Tuttavia, il quadro del sostegno sociale è molto più complesso, ha origine ben prima di tale richiesta da parte del futuro beneficiario e non può prescindere dai mutamenti e dalla precarietà che contraddistinguono la società. Quando si parla di sostegno sociale infatti si devono considerare i mutamenti all'interno della famiglia, il più prezioso nucleo della società; si devono anche considerare i profondi cambiamenti nell'ambito della formazione (sempre maggiore specializzazione) o del mercato del lavoro che, con lavori su chiamata o attività a tempo parziale non è sempre in grado di garantire una continuità lavorativa e una regolarità finanziaria.*

*Quando si parla di sostegno sociale occorre anche considerare che spesso il beneficiario ha tentato di reinserirsi nel mercato del lavoro, oppure vi è anche chi (i cosiddetti working poor) si trova a beneficiare di un aiuto sociale pur lavorando, o chi invece vi beneficia solo per un breve periodo di tempo a seguito di improvvise difficoltà”.*

Il Comune di Biasca, pur garantendo una gestione oculata delle proprie finanze, non ha mai trascurato di riservare un occhio attento verso le persone in difficoltà economiche, promuovendo iniziative o istituendo servizi a sostegno dei cittadini che devono far fronte a situazioni di disagio finanziario.

Nel mese di marzo 2010 veniva approvato il primo Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale.

Nell'ottobre del 2010, grazie alla preziosa collaborazione di un gruppo di volontari, è stato possibile aprire anche a Biasca un centro di distribuzione del "Tavolino magico" grazie al quale, a persone in difficoltà economiche, vengono consegnati alimenti di qualità ad un prezzo simbolico di CHF 1.00.

Con l'apertura del Servizio sociale intercomunale, nel mese di maggio 2012, il Comune ha ulteriormente arricchito il sostegno in ambito sociale offerto ai propri cittadini.

Quanto citato rappresenta una parte importante del sostegno diretto offerto ai cittadini ma, restando sempre a livello comunale, non si può dimenticare il prezioso servizio offerto dalla nostra agenzia AVS, dall'Ufficio opere sociali e dallo Sportello regionale LAPS.

Purtroppo, nonostante la creazione di tutte queste misure affiancatrici, le richieste d'intervento sociale sono in costante aumento e il nostro Comune non sfugge a questa preoccupante tendenza.

Sempre più spesso le famiglie presentano richieste di sostegno finanziario per far fronte a una situazione di disagio finanziario. In taluni casi gli aiuti statali si rivelano insufficienti e i cittadini devono rivolgersi a enti pubblici o al proprio Comune di domicilio.

Il tempestivo intervento di sostegno può rivelarsi essenziale per impedire che la situazione degradi ulteriormente con il rischio di diventare cronica o irreversibile.

Il Comune è inoltre chiamato a sostenere le spese funebri e di sepoltura di cittadini deceduti in condizioni economiche disagiate. L'articolo 54 della Legge sull'assistenza sociale stabilisce che *"il Comune provvede alle spese di sepoltura di suoi cittadini non beneficiari di prestazioni assistenziali, deceduti senza lasciare risorse sufficienti a coprire tali spese"*.

L'enunciato legislativo è vincolante e la Sezione degli enti locali ha invitato il Comune a rivedere le proprie direttive d'intervento in ambito sociale. A differenza di altre prestazioni sociali per bisogni puntuali, il riconoscimento delle spese funebri deve essere riconosciuto a tutti i cittadini tenendo conto unicamente di parametri finanziari e senza porre limiti di residenza nel Comune.

Il Municipio ritiene pertanto opportuno approfittare di questa occasione e dell'esperienza maturata negli scorsi anni per proporre una revisione del Regolamento comunale sulle prestazioni sociali.

### **Il progetto di Regolamento comunale**

Il Consiglio comunale di Biasca

Visti gli articoli 53 e seguenti della Legge cantonale sull'assistenza sociale, 13 cpv. 1 lett. a, 42 cpv. 2 e 186 LOC

decreta:

## **CAPITOLO I Generalità**

### **Articolo 1 Scopo**

Le prestazioni comunali in ambito sociale perseguono lo scopo di sostenere puntualmente persone in situazione di particolare disagio economico a carattere temporaneo.

**COMMENTO**

*In questo articolo si definisce lo scopo del regolamento. In particolare si attira l'attenzione che gli aiuti saranno puntuali (non a innaffiatoio) e limitati nel tempo.*

**Articolo 2 Natura**

Le misure di sussidiamento contenute nel presente Regolamento hanno carattere temporaneo. Esse possono anche essere intese quale facilitazione o incoraggiamento in vista di un reinserimento sociale e professionale.

**COMMENTO**

*Si ribadisce la temporaneità degli aiuti e si sottolinea l'importanza del sostegno al reinserimento sociale e professionale. Negli ultimi anni il Municipio ha promosso diverse misure d'inserimento, la maggior parte delle quali ha avuto esito positivo. Pertanto si riconferma la volontà di proseguire su questa via.*

**Articolo 3 Campo di applicazione**

1. Il Comune eroga prestazioni in caso di eventi straordinari e/o di bisogni puntuali.
2. Le prestazioni comunali sono erogate solo se richieste dall'interessato o da un suo rappresentante. È prevista la possibilità che terze persone, a conoscenza di una situazione di indigenza, abbiano a segnalarla ai servizi competenti, a cui spetta il compito di contattare l'avente diritto.
3. Oltre alle prestazioni puntuali, il Comune, nel limite del possibile e in ossequio alle disposizioni e ai programmi cantonali d'inserimento professionale, può attivare misure concordate d'inserimento formativo o lavorativo a favore di persone escluse dal mondo del lavoro.

**COMMENTO**

*Si precisa l'ambito d'applicazione delle disposizioni e le modalità d'accesso alle prestazioni che rientrano nel campo del presente regolamento. Inoltre si ribadisce l'impegno ad attivare misure di inserimento professionale.*

**Articolo 4 Beneficiari**

Le prestazioni comunali possono essere erogate alle persone sole, ai coniugi e alle famiglie se sono cumulativamente rispettate le condizioni seguenti:

- a) mancato conseguimento del reddito disponibile residuale stabilito dall'art. 6.
- b) domicilio o dimora (permesso B / B UE/AELS) nel Comune da almeno 3 anni.

**COMMENTO**

*Il diritto a percepire gli aiuti particolari è garantito solo se sono rispettate cumulativamente le condizioni di limite di reddito e di residenza.*

*Il periodo d'attesa per il criterio della residenza non si applica per le spese funebri e di sepoltura poiché le disposizioni cantonali superiori (art. 54 Legge sull'assistenza sociale) impediscono d'inserire un criterio temporale.*

**Articolo 5 Esclusioni**

Le prestazioni comunali non vengono erogate a:

- a. persone in mora con il pagamento delle imposte federali, cantonali e comunali senza validi motivi di ordine finanziario;
- b. persone soggette a particolari disposizioni di sussidiamento federali o cantonali (richiedenti l'asilo, rifugiati, detenuti, ecc.);
- c. cittadini stranieri la cui residenza in Svizzera è stata autorizzata in base ad una dichiarazione di terzi che ne garantiscono il sostentamento;
- d. persone che hanno percepito indebitamente e non ancora restituito prestazioni sociali erogate dallo Stato, dal Comune o da altri enti pubblici o privati;

- e. persone che hanno elargito donazioni o proceduto alla liquidazione del proprio capitale negli ultimi 10 anni precedenti la richiesta;
- f. persone che hanno già ottenuto o che potrebbero ottenere le medesime prestazioni tramite la Legge sulle prestazioni complementari all'AVS (LPC) o la Legge sull'assistenza sociale (LAS) o tramite gli aiuti per l'assicurazione malattia.

### **COMMENTO**

*Questo articolo permette al Municipio di rifiutare eventuali richieste di aiuto.*

*Una condizione per l'ottenimento di aiuti pubblici deve essere l'avvenuto pagamento delle imposte perché chi, volontariamente, si sottrae dal pagamento di questi tributi non può pretendere di ottenere un aiuto da parte dell'ente pubblico.*

*La concessione di aiuti sociali per le situazioni particolari come ad esempio rifugiati, richiedenti l'asilo o detenuti è a carico della Confederazione o del Cantone, i quali coprono tutte le necessità. Per questo motivo non si ritiene necessario fornire ulteriori prestazioni comunali.*

*Per le persone straniere la cui residenza in Svizzera è concessa sulla base di una dichiarazione di terzi che ne garantiscono il sostentamento, l'Ente pubblico non è tenuto a intervenire, ma spetterà al garante farsi carico di eventuali spese supplementari.*

*Chi ha percepito prestazioni sociali fornendo informazioni false o sottacendo redditi e/o sostanza non può ricevere altri aiuti finanziari fintanto che non ha restituito il denaro ottenuto in modo fraudolento.*

*Per evitare che trapassi di proprietà o liquidazioni di capitale generino situazioni di disagio finanziario, si è voluto inserire un limite temporale d'attesa di 10 anni. La maggior parte delle prestazioni sociali federali e cantonali prevede questa norma anzi, in alcuni casi, è addirittura più lungo (15 anni).*

*La prestazione comunale deve essere l'ultima ad intervenire. Pertanto il richiedente deve prima verificare la possibilità di ottenere altre prestazioni di diritto superiore.*

### **Articolo 6    Unità di riferimento e limiti di reddito**

1. L'unità di riferimento (titolare del diritto e persone conviventi o parenti) è determinata sulla base dell'art. 4 della Legge sull'armonizzazione delle prestazioni sociali (Laps) e della deroga di cui all'art. 21 della Legge sull'assistenza sociale (LAS).
2. I valori soglia del reddito disponibile residuale (che risulta dal reddito lordo dedotti i seguenti costi: oneri sociali, spese per l'alloggio, assicurazione malattia), in deroga all'art. 10 Laps, sono pari a quelli stabiliti annualmente dal Cantone (tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale) per le prestazioni assistenziali.
3. Vengono computati tutti i redditi senza eccezioni, compresi contributi o aiuti erogati da enti, associazioni o fondazioni.
4. Al reddito si aggiunge la sostanza netta in Svizzera e all'estero (senza l'abitazione primaria), dedotti CHF 10'000.00 per persona sola e CHF 20'000.00 per coppie e famiglie.
5. Al reddito si aggiunge pure 1/15 della sostanza netta che corrisponde all'abitazione primaria, dedotti CHF 75'000.00 per una persona sola e CHF 100'000.00 per coppie e famiglie.
6. Per la determinazione del reddito e della sostanza fa stato il loro valore al momento della richiesta.

### **COMMENTO**

*Per determinare l'unità di riferimento e i valori soglia si fa riferimento alle normative cantonali che sono pacificamente applicate da anni.*

*L'eventuale sostanza netta posseduta in Svizzera o all'estero, seppure con adeguate franchigie, deve essere computata nel calcolo del reddito residuale disponibile.*

*Questa norma permette di escludere dalle prestazioni comunali le persone ritenute finanziariamente autosufficienti per far fronte alle puntuali esigenze contemplate nel presente regolamento.*

## **CAPITOLO II**

### **Prestazioni**

#### **Articolo 7 Importi massimi**

1. Il contributo massimo erogato in un anno civile in base al presente Regolamento corrisponde a CHF 2'000.00 per le persone sole e a CHF 3'000.00 per le unità di riferimento composte da due o più persone.
2. Il Comune può concedere anche un sostegno in forma indiretta. In questi casi, il Servizio sociale intercomunale, valutata la situazione contingente, può consegnare buoni d'acquisto o simili.

#### **COMMENTO**

*Riteniamo che sia ragionevole inserire un limite annuo alle prestazioni erogate a ciascun richiedente.*

*In determinate situazioni è preferibile intervenire con una forma di sostegno indiretto, ad esempio consegnando buoni d'acquisto per beni di prima necessità.*

#### **Articolo 8 Casi di rigore**

In casi di disagio particolarmente grave possono essere erogate prestazioni anche a persone escluse sulla base degli articoli che precedono.

#### **COMMENTO**

*Questa norma permette al Comune d'intervenire per casi gravi anche verso persone che, sulla base del calcolo del fabbisogno, non avrebbero diritto a delle prestazioni.*

#### **Articolo 9 Eventi straordinari e altri bisogni puntuali**

1. Per eventi straordinari s'intendono tutte quelle situazioni che non possono essere ragionevolmente previste, rispettivamente di bisogno puntuale, che fanno astrazione dal novero degli ambiti definiti nel presente Regolamento e che incidono in modo rilevante sulla disponibilità finanziaria del richiedente.
2. Il contributo per eventi straordinari e altri bisogni puntuali può essere riconosciuto nei limiti dell'art. 7 cpv. 1.

#### **COMMENTO**

*Si è ritenuto saggio lasciare comunque la possibilità di offrire un sostegno finanziario per quei casi imprevedibili al momento della stesura del Regolamento, naturalmente entro i limiti stabiliti per tutti gli altri contributi.*

## **CAPITOLO III**

### **Prestazioni per servizi funebri e sepoltura**

#### **Articolo 10 Spese per i servizi funebri e la sepoltura**

1. In deroga agli art. 4b e 5 è richiesto il domicilio o la dimora, senza termini d'attesa e esclusioni.
2. Sono legittimati a chiedere il contributo comunale il coniuge superstite, i parenti in linea ascendente e discendente, fratelli e sorelle ed inoltre la direzione dell'istituto in cui il defunto era degente.

3. La richiesta deve essere inoltrata entro tre mesi dallo svolgimento del funerale.  
Per le persone senza parenti prossimi e non degenti in istituti la procedura può essere avviata d'ufficio, su segnalazione di terze persone o dell'azienda onoranze funebri.
4. Sono considerate spese funerarie e di sepoltura:
  - a. quelle derivanti dallo svolgimento del funerale, ivi compreso l'acquisto del cofano per la sepoltura o cremazione, il servizio mortuario di trasporto entro i confini cantonali e il servizio funebre secondo le modalità in uso, compresa la vestizione e la preparazione della salma;
  - b. quelle derivanti dal pagamento della concessione per il posto tomba, il loculo o il deposito ceneri, comprese le spese per la preparazione e la chiusura.
5. Il contributo comunale viene erogato fino ad un massimo di CHF 4'000.00, ritenuto che il servizio funebre sia eseguito da un'impresa di pompe funebri in possesso della relativa autorizzazione concessa dall'Ufficio cantonale di sanità e le spese per il funerale non superino ragionevolmente la spesa minima possibile.  
Il sussidio è accordato in base all'importo effettivo delle spese comprovate.  
L'eventuale sostanza rimanente della persona defunta va a diminuzione della prestazione comunale.

### **COMMENTO**

*In questo articolo si specifica che l'accesso alle prestazioni per servizi funebri e sepoltura non soggiace ad un termine d'attesa. Le disposizioni cantonali superiori sono vincolanti. Il Comune non può stabilire, tramite un suo Regolamento (di rango inferiore rispetto alla legge cantonale), una limitazione ad un principio sancito da una norma contenuta in una legge cantonale.*

*L'articolo inoltre specifica chi è legittimato a richiedere il sussidio comunale e fissa un termine temporale entro il quale deve essere depositata la domanda.*

*Nel caso in cui il defunto non abbia parenti prossimi che si possano occupare delle sue esequie, la procedura può essere avviata d'ufficio.*

*Per garantire una trattazione equa dei casi, è opportuno specificare quali sono le spese considerate e introdurre un limite massimo di spesa. Per fissare questi parametri ci si è basati su quanto considerato dal Cantone per i casi di loro competenza.*

*Il Municipio è convinto che entro i limiti fissati dal Regolamento si possa comunque garantire al defunto una cerimonia decorosa. I parenti dovrebbero tenere conto di questi parametri ed evitare un funerale troppo sfarzoso. Allo stesso tempo, alle aziende di pompe funebri è richiesta la collaborazione per trasmettere questo messaggio in casi di indigenza.*

## **CAPITOLO IV**

### **Procedura**

#### **Articolo 11 Domanda**

La domanda per l'ottenimento delle prestazioni comunali deve essere inoltrata per iscritto al Municipio, allegando:

- l'ultima notifica di tassazione disponibile o l'ultima dichiarazione fiscale;
- ogni altro documento atto a comprovare redditi e sostanza al momento della richiesta;
- i giustificativi di spesa (fatture, preventivi, ecc.) per le altre prestazioni.

### **COMMENTO**

*Questa norma illustra la corretta procedura per inoltrare al Municipio la domanda per l'ottenimento della prestazione. Il richiedente dovrà presentare tutta la documentazione necessaria per poter valutare il caso e accertare il diritto a eventuali prestazioni.*

## **Articolo 12 Obbligo d'informazione**

1. Il richiedente, rispettivamente il beneficiario di una prestazione, deve fornire gratuitamente al Municipio o al servizio competente per delega tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire l'importo del contributo, autorizzandolo inoltre ad esaminare gli atti pertinenti.
2. Il Municipio o il servizio competente per delega può richiedere una dichiarazione che svincoli l'Autorità fiscale comunale/cantonale dal segreto d'ufficio, se il richiedente, rispettivamente il beneficiario di una prestazione, non è in grado di fornire personalmente le informazioni necessarie o le informazioni da lui fornite non sono sufficienti.
3. Tali obblighi sussistono anche dopo la concessione del contributo
4. Se il richiedente, rispettivamente il beneficiario di una prestazione, non fornisce sufficiente collaborazione nell'adempimento dei suoi obblighi d'informazione al Municipio o al servizio competente per delega, il contributo può essere negato.

### **COMMENTO**

*Il richiedente, oltre a trasmettere tutta la documentazione, è tenuto a dare o consentire l'accesso a informazioni complete sulle sue condizioni familiari ed economiche. Ciò è essenziale per evitare eventuali abusi sottacendo redditi o entrate che gli potrebbero precludere l'accesso alle prestazioni comunali.*

## **Articolo 13 Restituzione**

1. La prestazione comunale indebitamente percepita deve essere restituita.
2. Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal giorno in cui il Municipio ha avuto conoscenza dell'indebito, ma in ogni caso dopo cinque anni dal pagamento della prestazione.
3. La restituzione può essere condonata, in tutto o in parte, se il beneficiario ha ricevuto la prestazione in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell'unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo gravoso.
4. In casi particolari, il Municipio ha la facoltà di richiedere il rimborso rateale, totale o parziale, del contributo elargito.

### **COMMENTO**

*Con le procedure e i controlli incrociati gli abusi dovrebbero essere molto limitati ma è necessario inserire una norma che permetta l'intervento in caso di abuso.*

*Se, nonostante tutto, il richiedente dovesse riuscire a percepire indebitamente una prestazione, il Municipio ha tempo 5 anni per farsi restituire quanto incassato con l'inganno.*

*Al Municipio è riservata la facoltà d'apprezzamento su come pretendere la restituzione o se addirittura rinunciarvi considerata la particolare situazione del beneficiario.*

## **Articolo 14 Assistenza tra parenti**

Il Municipio è autorizzato a far valere il diritto di regresso verso i parenti obbligati all'assistenza sulla base dell'art. 328 Codice civile svizzero.

### **COMMENTO**

*Al Comune deve essere garantito il diritto di potersi rifare sui parenti. Questa clausola è d'altronde prevista anche per tutti gli enti che erogano prestazioni sociali. Giustamente, i famigliari devono rappresentare la forma preminente di sostegno finanziario.*

## Articolo 15 Cessione della prestazione

Il beneficiario delle prestazioni comunali cede al Comune, sino a concorrenza dell'importo anticipato secondo il presente Regolamento, tutte le prestazioni successivamente ottenute per lo stesso titolo.

### COMMENTO

*Nel caso in cui il beneficiario di una prestazione comunale dovesse ottenere altre forme di sostegno finanziario per la stessa richiesta, al Comune deve essere garantito il diritto di recuperare eventuali prestazioni eccedenti.*

## CAPITOLO V Disposizioni finali

### Articolo 16 Competenza

1. Il Municipio è competente per l'applicazione del presente Regolamento. Esso emana le necessarie disposizioni esecutive.
2. Nel caso di delega decisionale ad un servizio dell'Amministrazione, contro le decisioni di quest'ultimo sarà data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione.
3. Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni.

### COMMENTO

*Si stabiliscono la competenza dell'applicazione del presente regolamento, eventuali deleghe ad un servizio dell'amministrazione e i termini di reclamo/ricorso.*

### Articolo 17 Abrogazioni

Il presente Regolamento abroga il Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale del 1. marzo 2010.

### Articolo 18 Entrata in vigore

Il Municipio fissa la data d'entrata in vigore del presente Regolamento, dopo che lo stesso sarà stato approvato dalla competente Autorità cantonale.

Gentile Signora Presidente,  
Signore e Signori consiglieri,

sulla base di quanto esposto nel presente messaggio vi invitiamo a voler aderire all'annesso disegno di decreto.

Cordiali saluti.

il Sindaco



Loris Galbusera

Per il Municipio:



Il Segretario

Igor Rossetti

Allegato: decreto

## **D E C R E T O**

(disegno)

**concernente il Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE DI BIASCA**

visto il messaggio municipale numero 35 del 17 settembre 2018

d e c r e t a:

art. 1      È approvato il Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale.

## REGOLAMENTO COMUNALE SULLE PRESTAZIONI SOCIALI

(del 17 settembre 2018)

### IL CONSIGLIO COMUNALE DI BIASCA

- visti gli articoli 53, 54 e 55 della Legge cantonale sull'assistenza sociale, 13 cpv. 1 lett. a, 42 cpv. 2 e 186 LOC
- visto il messaggio municipale no. 35 del 17 settembre 2018

d e c r e t a:

#### *CAPITOLO I*

#### **Generalità**

##### **Art. 1 Scopo**

Le prestazioni comunali in ambito sociale perseguono lo scopo di sostenere puntualmente persone in situazione di particolare disagio economico a carattere temporaneo.

##### **Art. 2 Natura**

Le misure di sussidiamento contenute nel presente Regolamento hanno carattere temporaneo. Esse possono anche essere intese quale facilitazione o incoraggiamento in vista di un reinserimento sociale e professionale.

##### **Art. 3 Campo d'applicazione**

1. Il Comune eroga prestazioni in caso di eventi straordinari e/o di bisogni puntuali.
2. Le prestazioni comunali sono erogate solo se richieste dall'interessato o da un suo rappresentante. È prevista la possibilità che terze persone, a conoscenza di una situazione di indigenza, abbiano a segnalarla ai servizi competenti, a cui spetta il compito di contattare l'avente diritto.
3. Oltre alle prestazioni puntuali, il Comune, nel limite del possibile e in ossequio alle disposizioni e ai programmi cantonali di inserimento d'inserimento professionale, può attivare misure concordate d'inserimento formativo o lavorativo a favore di persone escluse dal mondo del lavoro.

##### **Art. 4 Beneficiari**

Le prestazioni comunali possono essere erogate alle persone sole, ai coniugi e alle famiglie se sono cumulativamente rispettate le condizioni seguenti:

- a. mancato conseguimento del reddito disponibile residuale stabilito dall'art. 6:
- b. domicilio o dimora (permesso B / B UE/AELS) nel Comune da almeno 3 anni.

## **Art. 5 Esclusioni**

Le prestazioni comunali non vengono erogate a:

- a. persone in mora con il pagamento delle imposte federali, cantonali e comunali senza validi motivi di ordine finanziario;
- b. persone soggette a particolari disposizioni di sussidiamento federali o cantonali (richiedenti l'asilo, rifugiati, detenuti, ecc.);
- c. cittadini stranieri la cui residenza in Svizzera è stata autorizzata in base ad una dichiarazione di terzi che ne garantiscono il sostentamento;
- d. persone che hanno percepito indebitamente e non ancora restituito prestazioni sociali erogate dallo Stato, dal Comune o da altri enti pubblici o privati;
- e. persone che hanno elargito donazioni o proceduto alla liquidazione del proprio capitale negli ultimi 10 anni precedenti la richiesta;
- f. persone che hanno già ottenuto o che potrebbero ottenere le medesime prestazioni tramite la Legge sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) o la Legge sull'assistenza sociale (LAS) o tramite gli aiuti per l'assicurazione malattia.

## **Art. 6 Unità di riferimento e reddito determinante**

1. L'unità di riferimento (titolare del diritto e persone conviventi o parenti) è determinata sulla base dell'art. 4 della Legge sull'armonizzazione delle prestazioni sociali (Laps) e della deroga di cui all'art. 21 della Legge sull'assistenza sociale (LAS).
2. I valori soglia del reddito disponibile residuale (che risulta dal reddito lordo dedotti i seguenti costi: oneri sociali, spese per l'alloggio, assicurazione malattia), in deroga all'art. 10 Laps, sono pari a quelli stabiliti annualmente dal Cantone (tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale) per le prestazioni assistenziali.
3. Vengono computati tutti i redditi senza eccezioni, compresi contributi o aiuti erogati da enti, associazioni o fondazioni.
4. Al reddito si aggiunge la sostanza netta in Svizzera e all'estero (senza l'abitazione primaria), dedotti CHF 10'000.00 per persona sola e CHF 20'000.00 per coppie e famiglie.
5. Al reddito si aggiunge pure 1/15 della sostanza netta che corrisponde all'abitazione primaria, dedotti CHF 75'000.00 per una persona solo e CHF 100'000.00 per coppie e famiglie.
6. Per la determinazione del reddito e della sostanza fa stato il loro valore al momento della richiesta.

## *CAPITOLO II*

### **Prestazioni**

#### **Art. 7 Importi massimi**

1. Il contributo massimo erogato in un anno civile in base al presente Regolamento corrisponde a CHF 2'000.00 per le persone sole e a CHF 3'000.00 per le unità di riferimento composte da due o più persone.
2. Il Comune può concedere anche un sostegno in forma indiretta. In questi casi, il Servizio sociale intercomunale, valutata la situazione contingente, può consegnare buoni d'acquisto o simili.

## **Art. 8 Casi di rigore**

In casi di disagio particolarmente grave possono essere erogate prestazioni anche a persone escluse sulla base degli articoli che precedono.

## **Art. 9 Eventi straordinari e altri bisogni puntuali**

1. Per eventi straordinari si intendono tutte quelle situazioni che non possono essere ragionevolmente previste, rispettivamente di bisogno puntuale, che fanno astrazione dal novero degli ambiti definiti nel presente Regolamento e che incidono in modo rilevante sulla disponibilità finanziaria del richiedente.
2. Il contributo per eventi straordinari e altri bisogni puntuali può essere riconosciuto nei limiti dell'art. 7 cpv. 1.

## *CAPITOLO III*

### **Prestazioni per servizi funebri e sepoltura**

#### **Art. 10 Spese per i servizi funebri e la sepoltura**

1. In deroga agli art. 4b e 5 è richiesto il domicilio o la dimora, senza termini d'attesa e esclusioni.
2. Sono legittimati a chiedere il contributo comunale il coniuge superstite, i parenti in linea ascendente e discendente, fratelli e sorelle, ed inoltre la direzione dell'istituto in cui il defunto era degente.
3. La richiesta deve essere inoltrata entro tre mesi dallo svolgimento del funerale. Per le persone senza parenti prossimi e non degenti in istituti la procedura può essere avviata d'ufficio, su segnalazione di terze persone o dell'azienda onoranze funebri.
4. Sono considerate spese funerarie e di sepoltura:
  - a. quelle derivanti dallo svolgimento del funerale, ivi compreso l'acquisto del cofano per la sepoltura o cremazione, il servizio mortuario di trasporto entro i confini cantonali e il servizio funebre secondo le modalità in uso, compresa la vestizione e la preparazione della salma;
  - b. quelle derivanti dal pagamento della concessione per il posto tomba, il loculo o il deposito ceneri, comprese le spese per la preparazione e la chiusura.
5. Il contributo comunale viene erogato fino ad un massimo di CHF 4'000.00, ritenuto che il servizio funebre sia eseguito da un'impresa di pompe funebri in possesso della relativa autorizzazione concessa dall'Ufficio cantonale di sanità e le spese per il funerale non superino ragionevolmente la spesa minima possibile.  
Il sussidio è accordato in base all'importo effettivo delle spese comprovate.  
L'eventuale sostanza rimanente della persona defunta va a diminuzione della prestazione comunale.

## *CAPITOLO IV*

### **Procedura**

#### **Art. 11 Domanda**

La domanda per l'ottenimento delle prestazioni comunali deve essere inoltrata per iscritto al Municipio, allegando:

- l'ultima notifica di tassazione disponibile o l'ultima dichiarazione fiscale;
- ogni altro documento atto a comprovare redditi e sostanza al momento della richiesta;
- i giustificativi di spesa (fatture, preventivi, ecc.) per le altre prestazioni.

## **Art. 12 Obbligo d'informazione**

1. Il richiedente, rispettivamente il beneficiario di una prestazione, deve fornire gratuitamente al Municipio o al servizio competente per delega tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire l'importo del contributo, autorizzandolo inoltre ad esaminare gli atti pertinenti.
2. Il Municipio o il servizio competente per delega può richiedere una dichiarazione che svincoli l'Autorità fiscale comunale/cantonale dal segreto d'ufficio, se il richiedente, rispettivamente il beneficiario di una prestazione, non è in grado di fornire personalmente le informazioni necessarie o le informazioni da lui fornite non sono sufficienti.
3. Tali obblighi sussistono anche dopo la concessione del contributo
4. Se il richiedente, rispettivamente il beneficiario di una prestazione, non fornisce sufficiente collaborazione nell'adempimento dei suoi obblighi d'informazione al Municipio o al servizio competente per delega, il contributo può essere negato.

## **Art. 13 Restituzione**

1. La prestazione comunale indebitamente percepita deve essere restituita.
2. Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal giorno in cui il Municipio ha avuto conoscenza dell'indebito, ma in ogni caso dopo cinque anni dal pagamento della prestazione.
3. La restituzione può essere condonata, in tutto o in parte, se il beneficiario ha ricevuto la prestazione in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell'unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo gravoso.
4. In casi particolari, il Municipio ha la facoltà di richiedere il rimborso rateale, totale o parziale, del contributo elargito.

## **Art. 14 Assistenza tra parenti**

Il Municipio è autorizzato a far valere il diritto di regresso verso i parenti obbligati all'assistenza sulla base dell'art. 328 Codice civile svizzero.

## **Art. 15 Cessione della prestazione**

Il beneficiario delle prestazioni comunali cede al Comune, sino a concorrenza dell'importo anticipato secondo il presente Regolamento, tutte le prestazioni successivamente ottenute per lo stesso titolo.

## *CAPITOLO V*

### **Disposizioni finali**

#### **Art. 16 Competenza**

1. Il Municipio è competente per l'applicazione del presente Regolamento. Esso emana le necessarie disposizioni esecutive.
2. Nel caso di delega decisionale ad un servizio dell'Amministrazione, contro le decisioni di quest'ultimo sarà data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione.
3. Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni.

**Art. 17 Abrogazioni**

Il presente Regolamento abroga il Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale del 1. marzo 2010.

**Art. 18 Entrata in vigore**

Il Municipio fissa la data d'entrata in vigore del presente Regolamento, dopo che lo stesso sarà stato approvato dalla competente Autorità cantonale.

Per il Consiglio comunale:

La Presidente

il Segretario

Elena Bianchi

Igor Rossetti

Gli scrutatori

Pietro Giger

Mario Dotti